

REGOLAMENTO (UE) N. 370/2011 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, modificato da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 ⁽²⁾,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE ⁽³⁾ (l'«accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁴⁾,

previa consultazione della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio del 18 febbraio 2008 ⁽⁵⁾, stabilisce le norme relative alla costituzione e all'esecuzione finanziaria delle risorse del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES).

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU C 66 dell'1.3.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

- (2) Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna («SEAE»). Onde tener conto della creazione del SEAE, il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾ (il «regolamento finanziario») è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Per fornire un quadro giuridico stabile per l'attuazione del FES e tener conto della creazione del SEAE e delle modifiche apportate al regolamento finanziario, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 215/2008.

- (3) Conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna ⁽⁸⁾, il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, dovrebbe essere assimilato ad un'istituzione.

- (4) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che le delegazioni della Commissione facciano parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell'Unione e in particolare la continuità e l'efficienza della gestione delle risorse FES da parte delle delegazioni. La Commissione dovrebbe, pertanto, essere autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione delle risorse FES ai capi delle delegazioni dell'Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Gli ordinari delegati dovrebbero continuare ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell'Unione dovrebbero essere responsabili dell'adeguata realizzazione e

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna (GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9).

⁽⁸⁾ GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

